



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 26/03/2018

OGGETTO: Regolamento Edilizio Comunale" e "Norme Tecniche di Attuazione" del Pdf in adeguamento al regolamento edilizio tipo-PRIMA FASE APPROVAZIONE SCHEMA di modifica delle norme regolamentari vigenti nelle parti incompatibili.

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei, del mese di Marzo alle ore 10.00, nella SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA	
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE .	
Tricase, lì 22/03/2018	Il Responsabile del Servizio ING. FERRAMOSCA VITO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria esprime parere .	
Tricase, lì	Il Responsabile del Servizio

COGNOME E NOME	PRESENTE
CHIURI CARLO	SI
MARTINA DARIO	SI
BAGLIVO ANTONIO LUIGI	SI
CHIURI VINCENZO EMANUELE	SI
DELL'ABATE FERNANDO	SI
DELL'ABATE NUNZIO	--
DE MARCO PASQUALE	SI
EREMITA ALESSANDRO	--
ESPOSITO FEDERICA	--
FERRARI ALESSANDRA	SI
GIANNINI LUIGI	SI
LONGO FRANCESCA	SI
PANICO MARIA ASSUNTA	SI
PELUSO GIUSEPPE GIORGIO	SI
RUBERTO MAURIZIO	SI
SODERO FRANCESCA	SI
ZOCCO VITO	SI

Presenti n° 14 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Generale DOTT. RIZZO GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. MARTINA DARIO, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Presidente: Constatata la presenza del numero legale, invita a passare al primo punto all'O.d.G. che è l'approvazione della prima parte dell'adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale ai sensi della L.R. 46/2017;

Relaziona sul punto il Consigliere L. Giannini nella qualità di Presidente della Commissione Lavori Pubblici;

Segue la discussione con l'intervento di diversi Consiglieri, il cui contenuto è riportato in trascrizione integrale allegato alla presente;

Al termine si passa alla votazione che dà il seguente risultato;

Votazione: Favorevoli n. 12 – Astenuti n. 2 (F. Sodero, M.A. Panico);

Presidente: Per l'immediata esecutività;

Votazione: Favorevoli n. 12 – Astenuti n. 2 (F. Sodero, M.A. Panico).

PREMESSO CHE:

- L'art. 17 bis della Legge 11/11/2014, n. 164, di conversione del decreto Legge 133/2014 cd. "sblocca cantieri", ha inserito all'articolo 4 del Dpr 380/2001 (Testo Unico per l'Edilizia) rubricato "Regolamenti edilizi comunali" il comma 1sexies con il quale era stato stabilito che il Governo, le Regioni e le autonomie locali concludono accordi, in sede di Conferenza Unificata, per l'adozione di uno schema di Regolamento Edilizio tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti;
- La predisposizione dello schema di Regolamento edilizio tipo costituisce un'ulteriore tappa del percorso di uniformazione degli adempimenti edilizi intrapreso dal Governo con la modulistica unificata ed è una specifica azione prevista nell'Agenda per la semplificazione 2015 - 2017 (la definitiva approvazione del Regolamento era stata prevista inizialmente per novembre 2015);
- L'obiettivo che il Regolamento edilizio tipo si prefigge è quello di garantire livelli minimi essenziali nell'ambito della normativa edilizia-urbanistica ai fini di un bagaglio legislativo omogeneo attraverso:
 - ✓ la semplificazione dell'impianto strutturale dei futuri regolamenti edilizi;
 - ✓ l'uniformazione a livello nazionale di alcune definizioni dei parametri urbanistici-edilizi
- Con l'Intesa del 20/10/2016 (pubblicato sulla G.U. del 16/11/2016 serie gen. n. 268) il Governo, le Regioni e i Comuni hanno adottato il Regolamento edilizio tipo che risulta composto di tre parti:
 - ✓ Allegato 1: lo schema di regolamento edilizio che descrive l'impianto strutturale del regolamento "tipo e disciplina i principi e i criteri a cui dovranno attenersi i Comuni;
 - ✓ Allegato A: l'elenco delle 42 definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi;
 - ✓ Allegato B: la ricognizione della normativa nazionale che incide sull'attività edilizia in merito alla quale i regolamenti dovranno operare un semplice rinvio;

- In relazione all' impatto del provvedimento ed, in particolare, delle 42 definizioni uniformi si sottolinea che queste **non modificheranno le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti**;
- La Regione Puglia, con deliberazione della G.R. n.554 del 11/04/2017 (pubblicata sul BURP n. 49 del 26/04/2017) ha recepito, per il territorio della Regione Puglia le "definizioni uniformi" e la "ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio" di cui agli allegati "A" e "B" alla stessa D.G.R. ed ha approvato la "ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio e dell' attività edilizia delle disposizioni regionali in materia" attraverso la redazione dell' Allegato "C" ;
- Con deliberazione della G.R. n. 648 del 04/05/2017 (pubblicata sul BURP n. 55 del 12/05/2017) la Regione Puglia ha integrato la precedente D.G.R. n° 554/17 apportando modifiche e specificazioni;
- In data 18/05/2017 La Regione Puglia ha approvato la L.R. n. 11 (pubblicata sul BURP n. 58 del 19/05/2017) regolando il procedimento e i tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo, stabilendo la scadenza al 23/10/2017;
- Successivamente, giusta L.R. 46 del 04/12/2017 "Modifiche agli articoli 2 e 3 della L.R. 18/05/2017, n. 11 (Regolamento edilizio-tipo)", l'Amministrazione regionale ha modificato l'iter procedimentale e meglio specificato la scadenza delle norme e regolamenti comunali vigenti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento tipo. Tra l' altro, con la normativa regionale predetta viene stabilito il termine previsto dall' art.2 "Adeguamento Comunale", comma 1: specificando che i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, devono adeguare i regolamenti edilizi allo schema di regolamento edilizio tipo non oltre il 31/12/2017;
- La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale 2250/2017 del 22 Dicembre recante "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo" pubblicata sul **Bollettino Ufficiale della Regione Puglia- n. 6 suppl. del 11-1-2018** ha approvato lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo, l'Allegato A con 53 Definizioni Uniformi e gli allegati B e C con le norme di rinvio;

OSSERVATO CHE:

- l'Intesa tra Governo e Regioni del 20/10/2016 (pubblicato sulla G.U. del 16/11/2016 serie gen. n. 268) all'art. 2 comma 4 testualmente recita. " *Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente Intesa*"
- la L.R. n. 11 (pubblicata sul BURP n. 58 del 19/05/2017) come modificata dalla L.R. 46 del 04/12/2017 all'art. 2 commi 4 e 5 testualmente recitano "4. *I comuni procedono alla formulazione del regolamento edilizio in conformità con le definizioni uniformi, provvedendo a mantenere invariate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. 5. I comuni possono procedere altresì all'adeguamento delle norme tecniche*

d'attuazione degli strumenti urbanistici generali vigenti alle definizioni uniformi, mantenendone invariate le previsioni dimensionali. La deliberazione del Consiglio Comunale non costituisce variante urbanistica e deve essere trasmessa alla competente struttura regionale ai fini della pubblicazione nel Sistema Informativo Territoriale regionale (SIT).

- **Nel Regolamento Edilizio Tipo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 2250/2017 del 22 Dicembre, Allegato A delle Definizioni Uniformi, nella specificazione applicativa della voce 46 "Volume edificabile" è indicato "il volume edificabile è richiamato negli indici di edificabilità territoriale e fondiaria. I comuni, in base ai propri strumenti urbanistici generali ed esecutivi vigenti, devono individuare le superfici accessorie che non determinano volumetria"**

CONSIDERATO CHE:

- Il responsabile del Settore Assetto del Territorio ha provveduto alla redazione di una prima bozza di Regolamento Edilizio attualmente in fase di condivisione ed emendazione interna tra i vari Settori delle strutture comunali;
- Che in fase successiva la Bozza di Regolamento sarà condivisa con i tecnici ed i cittadini di Tricase ed inviata agli Enti per i pareri di competenza;

PRESO ATTO CHE:

- Le definizioni uniformi ed lo schema di Regolamento Edilizio Tipo sono in vigore dal 31/12/2017;
- È necessario, nelle more dell'approvazione del Regolamento Edilizio Comunale, fornire indicazioni e modalità operative finalizzate a mantenere invariati i parametri dimensionali del piano in vigore pur utilizzando le definizioni uniformi approvate dalla Giunta Regionale;
- Che l'ufficio ha predisposto gli allegati A, B, e C contenuti nella prima parte del Regolamento Edilizio Tipo ed una Relazione Tecnica con la indicazione delle definizioni avente rilevanza urbanistica con modalità tali da non determinare variazioni alle previsioni dimensionali fissate dalla pianificazione vigente;

PER TUTTO QUANTO PREDETTO E CONSIDERATO risulta necessario approvare la prima fase dell'adeguamento del "Regolamento Edilizio Comunale" e Norme Tecniche di Attuazione del Pdf relativamente alla modifica delle norme regolamentari vigenti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento tipo regionale al fine di mantenere invariati i parametri dimensionali dettati dal vigente Pdf.

VISTA- la L.R. 18/05/2017, n. 11 Regolamento edilizio-tipo e la L.R. 46 del 04/12/2017" Modifiche agli articoli 2 e 3 della L.R. 18/05/2017, n. 11 Regolamento edilizio-tipo;

Uditi gli interventi come in allegato;

Visti l'art. 21 e l'art. 216, comma 3, del D.L.vo 18.4.2016, n°50;

Visto l'art. 172 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo n°267 del 18.8.2000;

Acquisito il seguente parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore LL.PP.: "Esaminata la proposta con riferimento:

- a)-al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
 - b)-alla correttezza e regolarità della procedura;
 - c)-alla corretta formale nella redazione dell'atto;
- esprime parere favorevole";

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore dei Servizi Finanziari: "favorevole";

Sulla base del seguente risultato della seguente votazione, debitamente proclamato dal Presidente: favorevoli n° 12, astenuti n° 2 (F. Sodero e M.A. Panico) e contrari n° 0 espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **FARE PROPRIE** le premesse in narrativa finalizzata all'approvazione preliminare della prima fase dell'adeguamento del "Regolamento Edilizio Comunale" e Norme Tecniche di Attuazione allo schema di regolamento edilizio.
- 2) **APPROVARE** la documentazione redatta dalla struttura tecnica incaricata, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi L.R.n.46 del 04/12/2017, costituita dai seguenti atti:
 - Relazione Tecnica - Proposta definizione superfici accessorie;
 - Allegato A Quadro delle Definizioni Uniformi;
 - Allegato B e C Ricognizione delle disposizioni statali e regionali incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;
- 3) **DEMANDARE** al Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio l'adozione degli atti consequenziali.

Con voti favorevoli n° 12, astenuti n° 2 (F. Sodero, M.A. Panico) e contrari n° 0, espressi per alzata di mano, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 18.12.2000, n°267.-

RELAZIONE TECNICA ISTRUTTORIA

L'art. 17 bis della Legge 11/11/2014, n. 164, di conversione del decreto Legge 133/2014 cd. "sblocca cantieri", ha inserito all'articolo 4 del Dpr 380/2001 (Testo Unico per l'Edilizia) rubricato "Regolamenti edilizi comunali" il comma 1sexies con il quale era stato stabilito che il Governo, le Regioni e le autonomie locali concludono accordi, in sede di Conferenza Unificata, per l'adozione di uno schema di Regolamento Edilizio tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti.

La predisposizione dello schema di Regolamento edilizio tipo costituisce un'ulteriore tappa del percorso di uniformazione degli adempimenti edilizi intrapreso dal Governo con la modulistica unificata ed è una specifica azione prevista nell'Agenda per la semplificazione 2015 - 2017 (la definitiva approvazione del Regolamento era stata prevista inizialmente per novembre 2015).

L'obiettivo che il Regolamento edilizio tipo si prefigge è quello di garantire livelli minimi essenziali nell'ambito della normativa edilizia-urbanistica ai fini di un bagaglio legislativo omogeneo attraverso:

- ✓ la semplificazione dell'impianto strutturale dei futuri regolamenti edilizi;
- ✓ l'uniformazione a livello nazionale di alcune definizioni dei parametri urbanistici-edilizi

Con l'Intesa del 20/10/2016 (pubblicato sulla G.U. del 16/11/2016 serie gen. n. 268) il Governo, le Regioni e i Comuni hanno adottato il Regolamento edilizio tipo che risulta composto di tre parti:

- ✓ Allegato 1: lo schema di regolamento edilizio che descrive l'impianto strutturale del regolamento "tipo" e disciplina i principi e i criteri a cui dovranno attenersi i Comuni;
- ✓ Allegato A: l'elenco delle 42 definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi;
- ✓ Allegato B: la ricognizione della normativa nazionale che incide sull'attività edilizia in merito alla quale i regolamenti dovranno operare un semplice rinvio;

La Regione Puglia, con deliberazione della G.R. n.554 del 11/04/2017 (pubblicata sul BURP n. 49 del 26/04/2017) ha recepito, per il territorio della Regione Puglia le "definizioni uniformi" e la "ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio" di cui agli allegati "A" e "B" alla stessa D.G.R. ed ha approvato la "ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio e dell'attività edilizia delle disposizioni regionali in materia" attraverso la redazione dell'Allegato "C" ;

Con deliberazione della G.R. n. 648 del 04/05/2017 (pubblicata sul BURP n. 55 del 12/05/2017) la Regione Puglia ha integrato la precedente D.G.R. n° 554/17 apportando modifiche e specificazioni

In data 18/05/2017 La Regione Puglia ha approvato la L.R. n. 11 (pubblicata sul BURP n. 58 del 19/05/2017) regolando il procedimento e i tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo, stabilendo la scadenza al 23/10/2017;

Successivamente, giusta L.R. 46 del 04/12/2017 "Modifiche agli articoli 2 e 3 della L.R. 18/05/2017, n. 11 (Regolamento edilizio-tipo)", l'Amministrazione regionale ha modificato l'iter

procedimentale e meglio specificato la decadenza delle norme e regolamenti comunali vigenti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento tipo. Tra l' altro, con la normativa regionale predetta viene stabilito il termine previsto dall' art.2 "Adeguamento Comunale" , comma 1: specificando che i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, devono adeguare i regolamenti edilizi allo schema di regolamento edilizio tipo non oltre il 31/12/2017.

La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale 2250/2017 del 22 Dicembre recante "*Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo*" pubblicata **sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia** - n. 6 suppl. del 11-1-2018 ha approvato lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo, l'Allegato A con 53 definizioni uniformi e gli allegati B e C con le norme di rinvio;

In relazione all' impatto del provvedimento ed, in particolare, delle 42 definizioni uniformi si sottolinea che queste **non modificheranno le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti** infatti l'Intesa tra Governo e Regioni del 20/10/2016 (pubblicato sulla G.U. del 16/11/2016 serie gen. n. 268) all'art. 2 comma 4 testualmente recita. "*Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente Intesa*", in pari modo la L.R. n. 11 del 18/05/2017 (pubblicata sul BURP n. 58 del 19/05/2017) come modificata dalla L.R. 46 del 04/12/2017 all'art. 2 i commi 4 e 5 testualmente recitano "*4. I comuni procedono alla formulazione del regolamento edilizio in conformità con le definizioni uniformi, provvedendo a mantenere invariate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. 5. I comuni possono procedere altresì all'adeguamento delle norme tecniche d'attuazione degli strumenti urbanistici generali vigenti alle definizioni uniformi, mantenendone invariate le previsioni dimensionali. La deliberazione del consiglio comunale non costituisce variante urbanistica e deve essere trasmessa alla competente struttura regionale ai fini della pubblicazione nel Sistema informativo territoriale regionale (SIT)*".

Al fine di adeguare i Regolamenti Edilizi Comunali alle definizioni uniformi e mantenere invariati i parametri dimensionali nel **Regolamento Edilizio Tipo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 2250/2017 del 22 Dicembre, allegato A delle definizioni Uniformi, nella specificazione applicativa della voce 46 Volume edificabile è indicato** "**il volume edificabile è richiamato negli indici di edificabilità territoriale e fondiaria. I comuni, in base ai propri strumenti urbanistici generali ed esecutivi vigenti, devono individuare le superfici accessorie che non determinano volumetria**"

Le definizioni uniformi e lo schema di Regolamento Edilizio Tipo sono in vigore dal 31/12/2017, è necessario, pertanto, nelle more, dell'approvazione del Regolamento Edilizio Comunale fornire indicazioni e modalità operative finalizzate a mantenere invariati i parametri dimensionali del piano in vigore pur utilizzando le 53 definizioni uniformi approvate dalla Giunta Regionale.

Allo scopo è stata predisposta la seguente tabella con l'individuazione delle superfici accessorie da non computare nel calcolo del volume:

TABELLA 1	
Si considerano superficie accessorie aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione da non computare come volume nel calcolo del volume edificabile le seguenti superfici:	
1	Volumi non residenziali realizzati a quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio <i>(volume entroterra misurato rispetto alla superficie del terreno circostante secondo la quota naturale del piano di campagna. In caso di terreni in pendenza l'altezza da utilizzare ai fini del calcolo è quella data dalla media dell'altezza delle singole facciate. D.C.C. n° 18 del 14/03/2006)</i>
2	Per la sola zona omogenea E agricola i porticati che corrispondano contemporaneamente alle seguenti caratteristiche: a) superficie minore di 30 mq b) superficie non maggiore del 50% della superficie coperta della costruzione di cui è pertinenza
3	i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
<i>Tale definizione non rileva ai fini della determinazione del costo di costruzione che si deve comunque riferire a quanto stabilito dal DM 10 maggio 1977, n.801</i>	

Per quanto attiene il calcolo del volume edificabile, in virtù di quanto disposto all'art. 2 della Legge Regionale n. 11 del 18/05/2017 (pubblicata sul BURP n. 58 del 19/05/2017) lo stesso non deve variare i parametri dimensionale stabiliti dalla normativa urbanistica comunale in vigore, pertanto si stabilisce chela massima volumetria di progetto ammissibile, deriva dal **Volume Totale dell'edificio (definizione n.19: somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda) sottraendo le volumetrie derivanti dalle superfici accessorie (come definite nella Tabella 1), comprensive di murature perimetrali, pilastri, tramezzi (mezzerie), sguinci, vani di porte e finestre, inoltre, a tale calcolo deve essere aggiunto il volume della sola parte strutturale delle coperture.**

TABELLA 2
Massima volumetria di progetto ammissibile
Somma del volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda con aggiunto il volume della sola parte strutturale delle coperture e sottratte le volumetrie derivanti dalle superfici accessorie come definite nella Tabella 1

Anche la definizione di Distanza tra i fabbricati ha rilevanza urbanistica, pertanto, è necessario fissarne i contenuti minimi e inderogabili in virtù delle norme di attuazione in vigore. Si riporta la definizione nella Tabella 3:

TABELLA 3
Distanza tra Fabbricati
Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
<u>La distanza tra sporti ed aggetti di edifici antistanti non potrà essere, in alcun caso, inferiore alla distanza minima di metri 3 (tre)</u>

Così come disposto dall'Art. 3 "Norma transitoria" della L.R. 18/05/2017, n. 11, modificato dalla L.R. n. 46 del 01/12/2017, le determinazioni sui procedimenti edilizi faranno riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme previste, ivi compresi gli strumenti urbanistici esecutivi adottati entro la data del 31/12/2017 e gli atti di pianificazione comunale comunque denominati in ogni loro elemento, presentati entro la data del 31/12/2017. Tali disposizioni si applicano anche per le successive varianti in corso d'opera della stessa pratica edilizia.

Non rientrano nella casistica indicata i progetti: relativi alla pianificazione decaduta ovvero per la quale siano decorsi 10 anni dalla stipula della convenzione decaduta, nonché i piani ove le norme regolamentari non dettagliano puntualmente gli indici parametrici comparabili alle definizioni standard; per tutti questi casi la Normativa tecnica prevista dovrà essere adeguata alla nuova definizione dei parametri e indici urbanistici.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
F.to DOTT. MARTINA DARIO

Il Segretario Generale
F.to DOTT. RIZZO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto V. Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000.

Tricase, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Tricase, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO